



**REGOLAMENTO  
PER LE SEGNALAZIONI INTERNE WHISTLEBLOWING**

*(Approvato con Deliberazione n. 11 del 18 Settembre 2023)*

## **Art. 1 – Inquadramento normativo**

1. Il sistema di whistleblowing è disciplinato dalle disposizioni normative di cui al d.lgs. 24/2023 recante: *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*.
2. A tal fine, la presente procedura disciplina le modalità di segnalazioni interne all’Ente e, in particolare:
  - definisce l’ambito di applicazione del processo di segnalazione interno;
  - identifica i soggetti che possono effettuare le segnalazioni e che sono tutelati secondo le disposizioni del d.lgs. 24/2023;
  - circoscrive l’oggetto e i contenuti della segnalazione secondo le previsioni di cui al d.lgs. 24/2023;
  - identifica e disciplina i canali interni attraverso cui effettuare la segnalazione interna all’Ente (canale scritto e orale);
  - identifica e prescrive i principi e le regole generali che governano il processo di segnalazione interno dell’Ente, nonché le conseguenze di eventuali abusi nell’utilizzo dei canali istituiti;
  - definisce il processo di gestione della segnalazione nelle sue varie fasi, identificando ruoli, responsabilità, modalità operative e strumenti utilizzati.

## **Art. 2 - Soggetti del sistema di segnalazione**

1. Ai fini della presente procedura le definizioni ed i ruoli sono i seguenti.
  - SEGNALANTE:** È il destinatario della procedura che effettua la Segnalazione.Secondo il d.lgs. 24/2023 i segnalanti sono:
  - a) i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi i dipendenti di cui all’articolo 3 del medesimo decreto, nonché i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;
  - b) i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;
  - c) i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o dall’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

d) i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del Codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;

e) i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;

f) i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;

g) i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività per l'Ente;

h) gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

**-SEGNALATO – PERSONA COINVOLTA:** È il soggetto (persona fisica o giuridica) nei confronti del quale viene attribuita la violazione segnalata da parte del segnalante.

**-FACILITATORE:** È il soggetto operante all'interno del medesimo contesto lavorativo del segnalante, che assiste la persona segnalante nel processo di segnalazione.

**-CONTESTO LAVORATIVO:** Per contesto lavorativo si intendono le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito del rapporto di lavoro che indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione.

**-PERSONE DEL MEDESIMO CONTESTO LAVORATIVO:** Sono le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado.

**-COLLEGHI DI LAVORO:** Colleghi di lavoro che lavorano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante e che hanno con la persona che segnala un rapporto abituale e corrente.

**-ENTI DI PROPRIETA' PRIVATA:** Ente di proprietà della persona segnalante (sia i casi in cui un soggetto è titolare di un ente in via esclusiva, sia in compartecipazione maggioritaria con terzi).

**-ENTI PER IL QUALE IL SEGNALANTE LAVORA:** Enti per i quali il segnalante lavora (Ci si riferisce, a titolo esemplificativo, alla situazione in cui il dipendente di un'impresa che effettua un servizio di fornitura per un'amministrazione/ente segnala o denuncia una violazione avvenuta in quest'ultimo).

**-ENTI CHE OPERANO NEL MEDESIMO CONTESTO LAVORATIVO:** Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante anche se non di proprietà. Si tratta di enti, sia del settore pubblico che privato, che non hanno un vero e proprio legame diretto con il segnalante né sotto il profilo della proprietà né in quanto quest'ultimo vi presti lavoro o servizio.

**-O.d.V.:** Organismo di Vigilanza dell'Ente, nominato ai sensi del d.lgs. 231/2001.

**-ANAC:** Autorità nazionale anticorruzione.

**-ISTRUTTORE:** Soggetto che fa parte della struttura di supporto del RPCT che è coinvolto nell'analisi della segnalazione e nella eventuale istruttoria. Ha accesso a tutte le informazioni inserite nelle segnalazioni se autorizzato dal RPCT ed è soggetto ai medesimi vincoli di riservatezza.

### Art. 3 – Ambito applicativo oggettivo

1. Sono oggetto di segnalazione le informazioni sulle violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ente.
2. Per violazione ai sensi della presente procedura si intende qualsiasi comportamento, atto od omissioni che lede l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ente per violazione del diritto UE, delle norme nazionali o delle previsioni del Modello Organizzativo e di Gestione ex d.lgs. 231/2001
3. Ai sensi della presente procedura le **VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELL'UE sono:**
  - a) Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione. In particolare, si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
  - b) Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE;
  - c) Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
  - d) Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori oggetto di tutela secondo il d.lgs. 24/2023.
4. Le **VIOLAZIONI DEL DIRITTO NAZIONALE sono:**
  - a) Illeciti civili;
  - b) Illeciti amministrativi;
  - c) Illeciti penali;
  - d) Illeciti contabili;
  - e) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni delle previsioni del modello di organizzazione e gestione dell'Ente che non rientrano negli atti di violazione del diritto dell'UE sopra citati.
5. Non possono essere oggetto di segnalazione:
  - a) le irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività (*maladministration*);
  - b) Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

- c) Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al d.lgs. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al d.lgs. 24/2023.
- d) Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'UE.

6. Le informazioni oggetto di segnalazione possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.

7. Possono essere oggetto di segnalazione anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni. Si pensi, ad esempio, all'occultamento o alla distruzione di prove circa la commissione della violazione.

8. La Segnalazione deve contenere una chiara descrizione dei fatti oggetto di segnalazione, con indicazione della tipologia della violazione, delle circostanze di tempo e luogo in cui sono stati commessi/omessi i fatti, facendo emergere quanto più possibile:

- la tipologia di violazione segnalata;
- la lesione dell'interesse pubblico o dell'integrità;
- le ragioni connesse al contesto lavorativo del segnalante.

Infatti, le violazioni segnalate devono riguardare situazioni, fatti, circostanze, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione del CONTESTO LAVORATIVO.

9. La tutela delle persone segnalanti si applica anche qualora la segnalazione interna avvenga nei seguenti casi:

- a) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

10. La segnalazione deve essere effettuata in buona fede, deve essere il più possibile circostanziata e offrire il maggior numero di elementi per consentire di effettuare le dovute verifiche ed attività istruttorie. La segnalazione non deve riguardare lamentele di carattere personale del segnalante.

11. Non è necessario che il segnalante sia certo dell'effettivo accadimento dei fatti denunciati e/o dell'identità dell'autore degli stessi, ma solo che ne sia ragionevolmente convinto.

12. Le Segnalazioni non devono assumere toni ingiuriosi o contenere offese personali o giudizi morali volti a offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono riferiti.

13. È espressamente vietato il ricorso a espressioni ingiuriose; l'invio di segnalazioni di natura discriminatoria e/o con finalità puramente diffamatorie o calunniose.

14. Risulta comunque indispensabile che la segnalazione presentata sia circostanziata, riguardi fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal segnalante e non riportati o riferiti da altri soggetti;

deve contenere tutte le informazioni e i dati conosciuti dal segnalante (le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione, la descrizione del fatto), per individuare inequivocabilmente gli autori della condotta illecita (indicazione delle generalità se conosciute o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati).

#### **Art. 4 – Soggetto a cui inviare la segnalazione**

1. La segnalazione deve essere inviata all'O.d.V. con le modalità previste dalla presente procedura.
2. L'O.d.V. è il solo destinatario delle segnalazioni secondo la presente procedura.
3. Nel caso in cui la segnalazione pervenga ad un soggetto diverso dall'O.d.V., tale ultimo soggetto indicherà alla persona segnalante la data di trasmissione all'O.d.V. entro sette giorni dal suo ricevimento.

#### **Art. 5 – Procedura di segnalazione**

1. Le segnalazioni possono essere presentate secondo una delle seguenti modalità:

##### **A- CANALE INTERNO SEGNALAZIONE SCRITTA:**

1. TRAMITE IL SERVIZIO POSTALE: Tramite il servizio postale in busta chiusa indirizzata all'OdV che all'esterno rechi la dicitura "RISERVATA PERSONALE - WHISTLEBLOWING";
2. CANALE INFORMATICO: Tramite accesso alla piattaforma informatica raggiungibile al link <https://fondazioneport.segnalazioni.net/>.

##### **B- CANALE INTERNO SEGNALAZIONE ORALE:**

1. TRAMITE SISTEMA DI MESSAGGISTICA VOCALE: Tramite registrazione di messaggio vocale sulla segreteria telefonica del numero di cellulare affidato all'O.d.V.;
2. TRAMITE INCONTRO DEDICATO: Solo se richiesto dal segnalante, incontri diretti fissati entro un termine ragionevole dall'O.d.V..

2. **Per le segnalazioni tramite il servizio postale** il segnalante in via preferenziale utilizza la modulistica reperibile sul sito web istituzionale nella Sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Altri contenuti - Prevenzione della Corruzione". Il modulo deve essere compilato dal segnalante in tutte le sue parti, al fine di fornire all'OdV tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle dovute ed appropriate verifiche e controlli a riscontro della fondatezza dei fatti che sono ricompresi nell'oggetto della segnalazione. L'OdV una volta ricevuta la segnalazione la registrerà sul registro delle segnalazioni whistleblowing fornendo una numerazione progressiva per ciascuna segnalazione. Il contenuto della segnalazione e il nominativo del soggetto segnalante saranno inseriti in una busta chiusa al cui esterno verrà indicato solo il numero progressivo di segnalazione. Il registro delle segnalazioni, la segnalazione, il nominativo del segnalante nonché tutti gli accertamenti istruttori del caso saranno conservati presso la sede dell'Ente in armadio dedicato provvisto di chiusura le cui chiavi sono nella esclusiva disponibilità dell'OdV. L'OdV potrà autorizzare un soggetto istruttore, debitamente formato sulla disciplina di cui al d.lgs. 24/2023, a coadiuvarlo nella gestione dell'istanza. Il soggetto istruttore è soggetto ai medesimi obblighi di riservatezza dell'OdV la cui violazione è punita a livello disciplinare. Al segnalante è

consentito di verificare, in qualsiasi momento tramite la modalità indicata nel modulo di segnalazione, lo stato di avanzamento dell'istruttoria.

3. **Per le modalità di segnalazione tramite canale informatico**, si precisa che all'applicativo potrà accedere solo l'OdV e che l'applicativo informatico adottato è totalmente adempiente agli standard ISO 37301 (ex 19600) e ISO 37001, dedicati rispettivamente alle linee guida per il Compliance Management System e l'Anti-bribery Management System e la gestione degli accessi e dei dati è certificata dai più rigorosi standard della norma ISO/IEC 27001 (Sistema di gestione delle informazioni) che garantiscono l'integrità e la riservatezza dei dati trattati attraverso un sistema di Crittografia asimmetrica sui contenuti testuali e sui file allegati: la crittografia non richiede azioni specifiche da parte degli utenti. Il sistema crittografico, garantisce che i messaggi ed i relativi allegati possano essere letti esclusivamente dal mittente e destinatario attraverso l'abbinamento della "chiave crittografica pubblica e privata". La segnalazione è consentita esclusivamente tramite credenziali (per gli utenti registrati) o tramite l'inserimento dei codici associati alla segnalazione (per gli utenti non registrati). La sicurezza del trattamento viene documentata attraverso la Valutazione di impatto sul trattamento dei dati personali effettuata ai sensi dell'art. 35 GDPR. Il Segnalante dovrà accedere alla piattaforma tramite il pulsante "Accedi all'area di segnalazione" o "Segnala senza registrazione". L'operazione di invio della segnalazione restituisce al segnalante una password che corrisponde all'identificativo univoco della segnalazione. Il segnalante dovrà avere cura della conservazione della password per monitorare lo stato della segnalazione che potrà controllare attraverso l'applicativo web. L'OdV riceve una e-mail sulla casella di posta elettronica nominativa aziendale che notifica la presenza di una nuova segnalazione nel portale del Whistleblowing. L'OdV accede al portale per visualizzare la segnalazione ed è l'unico soggetto ad avere la password di accesso al portale online. Il portale richiede username e password in possesso del solo OdV per accedere alla lista delle Segnalazioni. Ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento europeo 679/2016, quale misura di sicurezza adeguata al rischio in oggetto, si ritiene necessario che la password sia composta con criteri di alta complessità e con caratteristiche di robustezza (12 caratteri fra cui obbligatoriamente lettere maiuscole e minuscole, numeri e simboli) e dovrà essere cambiata, a cura dell'OdV ogni 60 giorni. L'OdV per visualizzare la nuova segnalazione dovrà selezionarla dalla lista. Il portale consente una registrazione cronologica delle segnalazioni con registrazione della data e dell'ora di ricezione delle segnalazioni. L'OdV potrà autorizzare un soggetto istruttore a coadiuvarlo nella gestione dell'istanza. Il soggetto istruttore è soggetto ai medesimi obblighi di riservatezza dell'OdV la cui violazione è punita a livello disciplinare. Al segnalante è consentito di verificare, in qualsiasi momento tramite l'applicazione, lo stato di avanzamento dell'istruttoria, tramite la password generata dal sistema.

4. **Per le segnalazioni tramite il canale orale è istituito un sistema di registrazione di messaggistica vocale.** A tal fine viene fornito dall'Ente all'OdV un telefono cellulare e una sim telefonica dedicata alla ricezione delle segnalazioni orali di cui alla presente procedura. Sull'utenza telefonica viene attivata a cura dell'Ente la segreteria telefonica con registrazione di messaggio con presentazione vocale dell'informativa del trattamento dei dati personali e delle informazioni necessarie per reperire il testo completo di tale informativa. La segreteria così attivata consente l'acquisizione delle segnalazioni orali. L'OdV con cadenza definita nel rispetto del presente

regolamento verificherà la presenza di messaggi sul sistema di segreteria telefonica. Ricevuta una segnalazione orale l'OdV provvederà a trascrivere il contenuto della segnalazione ricevuta nel registro delle segnalazioni orali. Prima della registrazione viene chiesto il consenso del segnalante. Il contenuto della segnalazione e il nominativo del soggetto segnalante saranno inseriti in una busta chiusa al cui esterno verrà indicato solo il numero progressivo di segnalazione. Il registro cartaceo delle segnalazioni, la segnalazione, il nominativo del segnalante nonché tutti gli accertamenti istruttori del caso saranno conservati presso la sede dell'Ente in armadio dedicato provvisto di chiusura le cui chiavi sono nella esclusiva disponibilità dell'OdV. L'OdV potrà autorizzare un soggetto istruttore a coadiuvarlo nella gestione dell'istanza.

Il soggetto istruttore è soggetto ai medesimi obblighi di riservatezza dell'OdV la cui violazione è punita a livello disciplinare.

5. Solo se richiesto dal segnalante, l'OdV potrà fissare incontri diretti entro un termine ragionevole in luogo di volta in volta stabilito, previa presentazione dell'informativa del trattamento dei dati personali e delle informazioni necessarie per reperire il testo completo di tale informativa. Dell'incontro viene redatto apposito verbale che verrà conservato con le modalità previste per la conservazione delle segnalazioni scritte. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare, confermare il verbale dell'incontro mediante sottoscrizione del verbale.

#### **Art.7 – Gestione delle segnalazioni**

1. La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate all'OdV, che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna per l'accertamento delle violazioni rappresentati.

2. Laddove l'Ente intenda creare un gruppo di lavoro dedicato per svolgere l'attività di verifica e di analisi delle segnalazioni oggetto della presente procedura (ruolo di Istruttore) questo sarà composto da soggetti in possesso di competenze trasversali rispetto ai principali compiti e attività dell'Ente ed i componenti saranno identificati in apposito atto organizzativo che verrà reso noto ai dipendenti. Tale personale dovrà essere debitamente formato sui contenuti di cui al d.lgs. 24/2023.

3. Entro n. 7 giorni dalla ricezione della segnalazione l'OdV comunica al segnalante la ricezione dell'istanza.

4. Entro n. 15 giorni dal ricevimento dell'istanza l'OdV decide sull'ammissibilità dell'istanza.

5. La segnalazione è considerata inammissibile per:

- Assenza della lesione all'interesse o all'integrità pubblica dell'Ente;
- incompetenza dell'OdV sulle questioni segnalate ai sensi del d.lgs. 24/2023;
- infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare l'avvio di specifici accertamenti;
- finalità palesemente emulativa;
- contenuto generico della segnalazione da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione corredata da documentazione irrilevante;



- produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di violazioni previste dal d.lgs. 24/2023;
6. Qualora la segnalazione non sia adeguatamente circostanziata, l'OdV può chiedere al segnalante di integrarla. In mancanza di integrazioni entro il termine assegnato dall'OdV o in presenza di integrazioni insufficienti e negli altri casi previsti dalle lettere precedenti l'OdV procede all'archiviazione diretta, comunicando tale archiviazione al Segnalante mediante le modalità indicate dal segnalante nella segnalazione.
  7. L'OdV comunicherà l'esito della valutazione di ammissibilità al segnalante con le modalità indicate dal segnalante in sede di presentazione della segnalazione.
  8. L'OdV può avvalersi del supporto e della collaborazione delle figure interne nominate e, all'occorrenza, di organi di controllo esterni. Tali soggetti saranno soggetti alle medesime previsioni di riservatezza prescritte per l'OdV.
  9. In ipotesi di comunicazione tramite e-mail all'OdV è preclusa la possibilità di inviare messaggi contenenti i riferimenti all'identità del segnalante o all'oggetto della segnalazione nonché di utilizzare differente casella di posta elettronica rispetto a quella dedicata alla presente procedura.
  10. Qualora, all'esito delle opportune verifiche la segnalazione risulti fondata, in tutto o in parte, l'OdV, in relazione alla natura della violazione, provvederà:
    - a comunicare l'esito dell'accertamento all'organo amministrativo ed al responsabile dell'ufficio di appartenenza dell'autore della violazione, affinché provvedano all'adozione dei provvedimenti di competenza incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare;
    - a presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria competente, nelle fattispecie più gravi, e se sussistono i presupposti di legge;
  11. L'OdV, a conclusione degli accertamenti, e comunque entro 90 giorni dal ricevimento della segnalazione, informa dell'esito o dello stato di avanzamento del procedimento il segnalante, con comunicazione scritta e con le opportune precauzioni a garanzia della sua tutela.
  12. L'OdV potrà trasmettere gli esiti delle verifiche eventualmente condotte, e, se del caso, estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione, intendendo con anonimizzazione l'assoluta impossibilità di risalire ai dati del soggetto segnalante. La segnalazione potrà essere trasmessa alle Autorità giudiziarie competenti per i profili di competenza.
  13. Qualora l'O.d.V. si trovi in posizione di conflitto di interessi, la segnalazione sarà gestita da un soggetto idoneo a sostituirlo nella gestione e analisi della segnalazione, di volta in volta individuato, il quale dovrà garantire comunque la riservatezza dell'identità del segnalante e della segnalazione. Tale soggetto sarà soggetto ai medesimi obblighi di riservatezza dell'OdV la cui violazione è punita a livello disciplinare.

## **Art.8 - Tutela del Whistleblower**

1. Il sistema di protezione previsto dal d.lgs. n. 24/2023 si compone dei seguenti tipi di tutela:

- a) la tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione;
- b) la tutela da eventuali misure ritorsive adottate dall'ente in ragione della segnalazione, e le condizioni per la sua applicazione;
- c) le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni;
- d) la previsione di misure di sostegno da parte di enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC.

2. Le misure di protezione previste dal d.lgs. 24/2023 si applicano quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a) al momento della segnalazione la persona segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo del d.lgs. 24/2023;
- b) la segnalazione è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 24/2023.

3. I motivi che hanno indotto la persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

4. Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al d.lgs. 24/2023 non sono garantite e alla persona segnalante è irrogata una sanzione disciplinare.

5. Il segnalante, i soggetti menzionati nella segnalazione, i colleghi di lavoro, i facilitatori, gli enti del segnalante non possono subire alcuna ritorsione.

6. L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Dalla previsione dell'obbligo di riservatezza derivano una serie di corollari:

- a. la sottrazione della segnalazione e della documentazione ad essa allegata al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990 e dall'accesso civico generalizzato di cui agli artt. 5 e ss. del d.lgs. n. 33/2013.
- b. L'Ente deve garantire la riservatezza durante tutte le fasi del procedimento di segnalazione, ivi compreso l'eventuale trasferimento delle segnalazioni ad altre autorità competenti.

7. La riservatezza della persona coinvolta o menzionata viene garantita anche:

- nel caso di segnalazioni effettuate in forma orale attraverso sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole;
- quando la segnalazione viene effettuata con modalità diverse da quelle istituite dall'Ente; - quando la segnalazione perviene a personale diverso da quello autorizzato al trattamento delle segnalazioni, al quale va in ogni caso trasmessa senza ritardo.

8. La tutela dell'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione va garantita fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

9. Non è punibile il soggetto (persona fisica o giuridica) che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata. In tale ipotesi è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

#### **Art. 9 – Tutela da discriminazioni e ritorsioni**

1. Eventuali comportamenti adottati in violazione delle misure di tutela del segnalante e/o di altri soggetti protetti dal d.lgs. 24/2023, nonché l'adozione di misure discriminatorie, ritorsive o sleali nei confronti dello stesso, potranno dare origine a procedimenti disciplinari nei confronti del responsabile.

2. Il d.lgs. n. 24/2023 disciplina le comunicazioni ad ANAC delle ritorsioni che i soggetti ritengono di aver subito a causa della segnalazione effettuata.

3. L'Ente promuove, a tutela dei segnalanti, un'efficace attività di sensibilizzazione, comunicazione e formazione sui diritti e gli obblighi relativi alla segnalazione degli illeciti, a tutela del pubblico interesse, nell'ambito dei percorsi di formazione dedicati.

4. Costituisce ritorsione qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato quale effetto provocato in via diretta o indiretta dalla ritorsione ed insito nel contenuto della ritorsione stessa.

5. Esempi di ritorsioni previste dal d.lgs. 24/2023 sono: a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; b) la retrocessione di grado o la mancata promozione; c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; e) le note

di merito negative o le referenze negative; f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore nell'industria in futuro; o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; p) l'annullamento di una licenza o di un permesso; q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

6. Le condizioni per l'applicazione della tutela dalle ritorsioni sono:

- a) il soggetto ha segnalato, denunciato o ha effettuato la divulgazione pubblica in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del decreto.
- b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata secondo quanto previsto dal Capo II del decreto.
- c) è necessario un rapporto di consequenzialità tra segnalazione, divulgazione e denuncia effettuata e le misure ritorsive subite.

7. Non sono sufficienti invece i meri sospetti o le voci di corridoio. Non rilevano la certezza dei fatti né i motivi personali che hanno indotto il soggetto a segnalare, a denunciare o effettuare la divulgazione pubblica.

## **Art. 10 - Trattamento dei dati personali**

1. Il trattamento di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato dalla Fondazione in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi europei e nazionali in materia di protezione di dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679, al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 e al Decreto Legislativo 1010 agosto 2018, n. 101.

2. In modo particolare i trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dalla Fondazione nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del Regolamento (UE) 2016/679 o agli articoli 3 e 16 del Decreto legislativo n. 51 del 2018, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo Regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 51 del 2018, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

3. L'informativa sul trattamento dei dati personali costituisce l'allegato A al "Modello per la segnalazione di condotte illecite" di cui all'Allegato 1 del presente Regolamento ed è altresì pubblicata sulla piattaforma informatica dedicata alle segnalazioni.

4. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

5. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

6. Le segnalazioni interne ed esterne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali.

#### **Art. 11 - Norme di rinvio e finali**

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento valgono le disposizioni del d.lgs. 24/2023.

#### **Art. 12 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di approvazione della delibera del Consiglio di Gestione della Fondazione e dovrà essere pubblicato sul sito della Fondazione entro i sette giorni successivi.

2. Il presente Regolamento abroga il precedente Regolamento adottato con deliberazione N. 15 del Consiglio di Gestione del 23/02/2017.

**MODELLO PER LA SEGNALAZIONE INTERNA DI VIOLAZIONI DI DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI O DELL'UNIONE EUROPEA O DI CONDOTTE ILLECITE RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 CHE LEDONO L'INTERESSE PUBBLICO O L'INTEGRITÀ DELL'ENTE DI CUI IL SEGNALANTE È VENUTO A CONOSCENZA NEL CONTESTO LAVORATIVO (WHISTLEBLOWING)**

Il whistleblowing è il sistema di segnalazione, tutela e protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ente, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo.

La segnalazione cartacea va presentata all'OdV:

- a mezzo missiva in busta chiusa, inviata per posta indirizzata all'OdV, recante la dicitura: "Riservata personale - Whistleblowing";

**INFORMAZIONI UTILI**

- per presentare la segnalazione e per effettuare le successive integrazioni deve essere utilizzato un unico canale (scritto o orale);

- l'utilizzo della piattaforma <https://fondazioneport.segnalazioni.net/> è il canale prioritario;

- non vanno presentate duplicazioni della stessa segnalazione.

- le segnalazioni effettuate in forma anonima non sono considerate ai sensi del d.lgs. 24/2023 e sono trattate come segnalazioni ordinarie. Le segnalazioni, anche se inviate in forma anonima in prima istanza, potranno essere successivamente integrate con le generalità del segnalante ai fini di acquisire l'eventuale tutela legale.

- laddove dalla segnalazione emergessero profili di rilievo penale e di danno erariale, l'OdV provvederà a trasmettere la segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie.

- laddove le competenti Autorità giudiziarie dovessero richiedere i dati identificativi del segnalante, l'OdV è tenuto a fornire tale indicazione.

Vuoi fornire le tue informazioni identificative? Se spunti "sì", acconsenti al trattamento dei tuoi dati personali, le cui modalità di trattamento sono illustrate nell'informativa allegata al presente modulo.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Cognome e nome del segnalante	
Qualifica del segnalante	<input type="checkbox"/> i dipendenti delle amministrazioni pubbliche <input type="checkbox"/> i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, delle società in house, degli organismi di

	<p>diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;</p> <p>c) i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;</p> <p><input type="checkbox"/> i lavoratori autonomi</p> <p><input type="checkbox"/> lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;</p> <p><input type="checkbox"/> liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso l'Ente;</p> <p><input type="checkbox"/> volontari e/o tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività per l'Ente;</p> <p><input type="checkbox"/> persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.</p>
Data / Periodo del fatto	
Luogo in cui si è verificato il fatto	
Recapiti per contatto e notifica tempistiche ed esito del procedimento	

Descrizione del fatto (condotta ed evento)	<p><input type="checkbox"/> Violazione del diritto dell'UE</p> <p><input type="checkbox"/> Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione. In particolare, si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.</p> <p><input type="checkbox"/> Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE;</p>
--	--

	<p><input type="checkbox"/> Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;</p> <p><input type="checkbox"/> Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori oggetto di tutela secondo il d.lgs. 24/2023.</p> <p><input type="checkbox"/> Violazione del diritto nazionale</p> <p><input type="checkbox"/> Illeciti civili;</p> <p><input type="checkbox"/> Illeciti amministrativi;</p> <p><input type="checkbox"/> Illeciti penali;</p> <p><input type="checkbox"/> Illeciti contabili;</p> <p><input type="checkbox"/> condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni delle previsioni del modello di organizzazione e gestione dell'Ente che non rientrano negli atti di violazione del diritto dell'UE sopra citati.</p>
Attualità della condotta	<p><input type="checkbox"/> La condotta illecita si è conclusa</p> <p><input type="checkbox"/> La condotta illecita è ancora in corso o si verifica ripetutamente</p> <p><input type="checkbox"/> La condotta illecita sta per verificarsi</p>
Le ragioni connesse all'attività lavorativa svolta che hanno consentito la conoscenza dei fatti segnalati al Segnalante	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
Interesse dell'Ente	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
Autore/i del fatto	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>



	.....
Altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo	..... ..... ..... .....
Eventuali allegati a sostegno della segnalazione	..... ..... ..... .....
Ha già presentato altre segnalazioni sui medesimi fatti?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Corte dei Conti <input type="checkbox"/> Autorità giudiziaria <input type="checkbox"/> Polizia <input type="checkbox"/> Carabinieri <input type="checkbox"/> Guardia di Finanza <input type="checkbox"/> Ispettorato per la Funzione pubblica <input type="checkbox"/> Altre Forze di Polizia Esito segnalazione .....
Con quale modalità vuoi essere contattato?	.....

Luogo, data

Firma

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Allegato A

**Informativa ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR - General data protection regulation) per le segnalazioni di whistleblowing**

**TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

La Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia è il titolare del trattamento dei dati personali conferiti in relazione alle segnalazioni di whistleblowing ai sensi del D.Lgs. 24/2023 e del “Regolamento per le segnalazioni interne whistleblowing” della Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia.

La presente informativa riguarda le segnalazioni effettuate su tutti i canali di comunicazione previsti, ad eccezione delle segnalazioni effettuate su piattaforma <https://fondazionesport.segnalazioni.net/>, la cui specifica informativa è pubblicata in home page sul portale.

La Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia, al fine di conformarsi alla Direttiva (UE) 2019/1937 ed al D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, che ne ha recepito il contenuto in ambito nazionale, ha adottato il “Regolamento per le segnalazioni interne whistleblowing” che ne disciplina le modalità di gestione.

### **CATEGORIE DI DATI TRATTATI**

I Suoi dati personali comunicati nella segnalazione: nome, cognome, firma autografa ed eventuali dati di contatto, sono visibili solo all’Organismo interno di Valutazione della fondazione, soggetto titolato a trattare le segnalazioni pervenute. Il conferimento dei dati identificativi del segnalante è facoltativo. Lo stesso segnalante potrà identificarsi successivamente. Le misure di protezione del segnalante che subisce ritorsioni di cui al D.lgs. 24/2023 si applicano anche nei casi di segnalazioni anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata. I dati oggetto di trattamento possono essere eventuali dati giudiziari (relativi a condanne penali e reati, art. 10 GDPR). Qualora siano indicati nel contenuto della segnalazione dati particolari (relativi, tra gli altri, a condizioni di salute, orientamento sessuale o appartenenza sindacale, di cui all’art. 9 del REG. UE n. 679/2016, di seguito GDPR), questi ultimi potranno essere trattati ai sensi dell’art. 9 par. 2, lett. b) o g) GDPR. Il segnalante è invitato a comunicare le sole informazioni utili all’individuazione dei fatti segnalati.

### **FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

I dati da Lei forniti saranno oggetto di trattamento in relazione agli obblighi di Legge di cui alla Direttiva (UE) 2019/1937 ed al D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

### **BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO**

La normativa prevede che il whistleblower si renda riconoscibile al fine di potersi avvalere del regime di tutela accordatogli.

Pertanto il consenso al trattamento dei dati, base giuridica del trattamento in oggetto ai sensi dell’articolo 6, co 1. lett a) del Regolamento europeo 679/2016, che avviene tramite apposita spunta del campo “sì” in corrispondenza dei dati nel form di segnalazione è indispensabile per procedere con la tutela prevista dalle normative sopra richiamate.

Le segnalazioni effettuate in forma anonima non sono considerate ai sensi del D.lgs. 24/2023 e sono trattate come segnalazioni ordinarie. Le segnalazioni, anche se inviate in forma anonima in prima istanza, potranno essere successivamente integrate con le generalità del segnalante ai fini di acquisire l'eventuale tutela legale.

### **MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI**

I dati da Lei forniti saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza nel rispetto degli obblighi imposti dalle normative in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento europeo 679/2016 e Codice privacy D.Lgs 196/2003 e dalla legge sul whistleblowing.

### **DESTINATARI**

I dati personali trasmessi potranno essere comunicati, qualora necessario, all’Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti e all’Autorità Nazionale Anticorruzione, che operano quali Titolari autonomi del trattamento. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 12 del D.lgs. 24/2023.

## **PROFILAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI**

I dati personali relativi al segnalante e quelli dei soggetti indicati come possibili responsabili di condotte illecite, nonché di altri eventuali soggetti coinvolti nel contenuto della segnalazione, non sono soggetti a diffusione.

## **PERIODO DI CONSERVAZIONE**

Se le segnalazioni sono totalmente non pertinenti rispetto all'oggetto di segnalazione whistleblowing o non attendibili, sono cancellate al momento in cui si accerta la non pertinenza/non veridicità. In generale i dati relativi alle segnalazioni sono conservati il tempo necessario al trattamento delle stesse e, comunque, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, come previsto dall'art. 14, comma 1, D.lgs. n. 24/2023.

Potranno essere conservati dati anonimi sulle segnalazioni per valutare nel tempo, tra gli altri, la quantità di segnalazioni ricevute e gli ambiti che hanno riguardato

## **DIRITTI DEL SEGNALANTE INTERESSATO**

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi;
- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; alla revoca del consenso consegue l'impossibilità di accedere al suo profilo, potrà comunque visualizzare le segnalazioni tramite i loro codici; la revoca non è comunque prevista nel caso in cui il trattamento è necessario per adempiere un obbligo normativo al quale è soggetto il titolare del trattamento;
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).

L'esercizio dei diritti può essere effettuato in un qualsiasi momento rivolgendosi a:

- Il titolare del trattamento dati: la Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia:  
fondazione.sport@comune.re.it con sede legale in Via F.lli Manfredi 12/C Reggio Emilia

- Il "Responsabile della Protezione dei Dati Personali della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia raggiungibile all'indirizzo: dpofondazionesport@comune.re.it.